Codice A18170

D.D. 18 marzo 2015, n. 660

D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste". Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento all'Ufficio Forestale della Comunita' Montana del Pinerolese per la realizzazione di interventi selvicolturali in Comune di Prarostino (TO).

VISTO il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57";

VISTA la Legge regionale 10.02.2009, n. 4, articolo 14;

VISTO il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R, modificato con D.P.G.R. n.2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";

VISTA l'istanza n° 24034, prot. n° 5365/A18170 del 02/02/2015 inviata dall'Ufficio Forestale della Comunità Montana del Pinerolese, via Roma 22, 10063 - Perosa Argentina (TO), a firma di Alberto De Gregorio, per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione di interventi selvicolturali secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Forestale n° 8/R/2011;

VISTO il progetto allegato all'istanza, a firma del tecnico forestale abilitato Cicconetti Igor, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al numero 747;

CONSIDERATO che da un esame degli elaborati, l'intervento nel Comune di Prarostino (TO), località Bosco della Lia, sezione B, foglio 5, particella 139 per una superficie pari a 0,65 ha è un taglio di maturità in fustaia di faggio e di altre latifoglie;

VISTA la nota prot. n. 13021/A18170 del 09/03/2015 con cui si richiede di giustificare tecnicamente la deroga all'art. 24, comma 1, lettera a) del Regolamento forestale relativa al rilascio in bosco di almeno 100 metri cubi/ha di volume legnoso residuo;

VISTA la nota prot. n. 14009/A18170 del 12/03/2015 con cui l'Ufficio Forestale della Comunità Montana del Pinerolese giustifica tecnicamente un rilascio inferiore rispetto a quanto sopra indicato;

CONSIDERATO che le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;

CONSIDERATO che l'intervento proposto è conforme a quanto previsto dall'articolo 24 del Regolamento Forestale e che contestualmente si ritiene di concedere la deroga in riferimento al comma 1, lettera a) del medesimo articolo;

CONSIDERATO che, in seguito alla conclusione degli opportuni accertamenti istruttori, il funzionario incaricato ritiene di autorizzare l'intervento;

VISTO il verbale del 16/03/2015 redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del progetto di intervento allegato, Dott.ssa Cristina Magnani;

tutto ciò premesso,

## IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001; VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28.07.2008, n° 23;

## determina

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011, il richiedente all'Ufficio Forestale della Comunità Montana del Pinerolese, via Roma 22, 10063 Perosa Argentina (TO), rappresentato da Alberto De Gregorio, alla realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n° 24034 ricevuta in data 02/02/2015 e nel progetto allegato, ricadenti sui terreni censiti al N.C.T. Comune di Prarostino (TO) Bosco della lia, sezione B, foglio 5, particella 139 per una superficie pari a 0,65 ha;
- di autorizzare il rilascio inferiore a 100 metri cubi/ha di volume legnoso residuo a termine intervento in deroga alla disposizione all'art. 24, comma 1, lettera a) del Regolamento Forestale. L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento Forestale e in particolare:
- le modalità di abbattimento, concentramento ed esbosco (art. 32);
- la chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34);
- le modalità per la realizzazione dell'apertura delle vie d'esbosco temporanee (art. 52).

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere comunicati i dati dell'impresa individuata per l'esecuzione dell'intervento: tale impresa, secondo quando previsto dall'art. 3 del DPGR 8 febbraio 2010 n. 2/R, dovrà essere iscritta all'Albo delle Imprese forestali del Piemonte.

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 5, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità. Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia. La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1,

lettera a) del D.lgs 33/2013.

Il Dirigente Franco Licini